



VERBALE N. 3 DELL'ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

- esame e discussione sentenza CNF n. 7/2020 resa su ricorso RG 1/19 e provvedimenti conseguenziali

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 22 gennaio 2020 è pervenuta copia della sentenza n. 7/2020 dal Consiglio Nazionale Forense relativa al reclamo elettorale proposto dall'Avv. Pietro Di Tosto contro la Commissione Elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di ineleggibilità/incandidabilità alle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 7 del 2020 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Consiglio prende atto.

- esame e discussione sentenza CNF n. 10/2020 resa su ricorso RG 16/19 e provvedimenti conseguenziali

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 22 gennaio 2020 è pervenuta copia della sentenza n. 10/2020 dal Consiglio Nazionale Forense relativa al ricorso proposto dall'Avv. Massimiliano Cesali per l'accertamento e la declaratoria dell'ineleggibilità dell'Avv. Pietro Di Tosto e per l'annullamento della proclamazione del medesimo quale Consigliere all'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di gennaio 2019.

La Sentenza accerta e dichiara l'ineleggibilità dell'Avv. Pietro Di Tosto, annullandone la proclamazione alla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Nella sentenza viene altresì indicato che, ai sensi dell'art. 16 L. 113/2017, ogni conseguenza derivante dalla dichiarazione di ineleggibilità spetta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che deve provvedere all'integrazione, improrogabilmente nei trenta giorni successivi dalla notificazione della decisione sul reclamo.

Il Presidente Galletti dà altresì lettura della lettera di dimissioni successivamente pervenuta nel tardo pomeriggio di ieri da parte dell'Avv. Di Tosto della quale riporta integralmente il contenuto: *"Con rammarico mi dimetto dalla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Tale ruolo, importante e delicato, rappresenta il raccordo tra funzioni quali vigilanza, autonomia, garanzia di pari opportunità e tutela degli iscritti.*

L'incarico di Consigliere per essere svolto necessita di passione, entusiasmo e sacrificio. Spero che quanto fatto in questi anni sia ricordato come espressione della mia volontà di rendere un servizio alla categoria. Il mio impegno personale in questi anni è consistito nell'attuare un progetto di installazione all'interno del Palazzo di Giustizia di dispositivi salvavita, nella progettazione della biblioteca on line, nell'istituzione della biblioteca gratuita per praticanti e avvocati, nel recupero della Biblioteca dell'Ordine ed alla iscrizione presso il Polo Bibliotecario Nazionale, alla realizzazione di postazioni per Avvocati e Praticanti presso la Biblioteca per le ricerche giurisprudenziali; alla promozione e partecipazione alle importanti manifestazioni dell'avvocatura negli anni 2012, 2014 e 2017 che hanno consentito di ottenere la legge sull'equo compenso. Ricordo, la messa a disposizione gratuita delle toghe in Corte di Appello, l'impegno profuso per la



pubblicazione dell'arretrato dei decreti ingiuntivi e delle sentenze dell'Ufficio del Giudice di Pace; il servizio di posta elettronica certificata gratuita per tutti i colleghi dell'Ordine di Roma. Fino ad arrivare alla redazione del Manuale del Codice delle Assicurazioni, del Manuale di Responsabilità Medica e della Struttura Sanitaria, strumenti utili per la formazione dei giovani colleghi e non ultimo, cito il testo "Tributo di Toga", redatto in memoria di tutti i colleghi caduti nell'esercizio della Professione Forense. Il giudizio per quanto realizzato lo rimetto ai colleghi avvocati dell'Ordine di Roma. Ringrazio tutti i colleghi avvocati che mi hanno dimostrato il loro sostegno votandomi e rendendomi loro portavoce. I colleghi che mi hanno sempre dato piena fiducia ricompensandomi con le loro preferenze poiché hanno sempre interpretato la mia candidatura come "spirito di servizio" nei confronti della categoria e delle istituzioni. Ringrazio, altresì, coloro che non hanno contribuito alla mia elezione e che hanno sollevato critiche al mio operato, in quanto con le loro contrarie opinioni, frutto sempre di discernimento da parte mia, hanno concorso alla mia crescita personale. Desidero salutare tutti i Consiglieri che ho incontrato in questi anni, ricordando con affetto, in particolare, i Consiglieri Cipollone e Fasciotti, i quali sono stati di grande esempio per l'Avvocatura Romana trascorsa e tutti i colleghi con i quali ho realizzato entusiasmanti progetti per l'Avvocatura Romana. Esprimo tutta la gratitudine a questa istituzione che per anni ho servito. Il mio impegno in favore dell'Istituzione e dell'Avvocatura continuerà nei prossimi anni e con maggior forza anche senza ricoprire l'incarico di Consigliere. Sono certo che chi subentrerà sarà sicuramente all'altezza del ruolo e dei compiti da svolgere ed a lui va il mio più sincero augurio ed incoraggiamento. Auguro buon lavoro a tutti. Cordiali Saluti Avv. Pietro Di Tosto".

Il Presidente Galletti ringrazia l'Avv. Di Tosto per l'attività fin qui prestata a beneficio della famiglia forense romana e propone di consentire immediatamente l'accesso in Aula al Consigliere Massimiliano Cesali in doverosa esecuzione della decisione del CNF.

Il Consiglio, preso atto, fa propri i ringraziamenti al Consigliere Di Tosto e autorizza l'ingresso in Aula del Consigliere Massimiliano Cesali alle ore 14.10.

- integrazione componenti Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

- Alle ore 14.10 entra in Aula il Consigliere Massimiliano Cesali il quale ringrazia il Consiglio per l'immediata attuazione della sentenza resa dal Consiglio Nazionale Forense e si mette a disposizione dell'istituzione, ringraziando tutti i Consiglieri presenti.

- Il Presidente Galletti informa i Consiglieri del lieto evento, rappresentato dalla nascita del piccolo Pierluigi, primogenito del Consigliere Addressi e del Collega Giovanni Cosimini. Riferisce di aver incaricato la Segreteria per l'invio, a nome di tutto il Consiglio, di un dono floreale e di un telegramma di felicitazioni.

Il Consiglio prende atto, rivolgendo i migliori auguri al Consigliere Addressi.

Giuramento avvocati

- Viene introdotto dal Presidente Galletti e prende la parola il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Mammone che rivolge un augurio agli Avvocati che stanno per rendere giuramento, ricordando il ruolo e la funzione dell'Avvocato di insostituibile intermediazione tra le parti ed il Giudice, evidenziandone i diritti, ma anche i doveri che sono connessi all'esercizio di tale nobile professione.

Sono presenti: Avvocato Marta Angelillis, Avvocato Giulio Armeni, Avvocato Barbara Bellotti, Avvocato Elisa Bianchi, Avvocato Antonietta Bua, Avvocato Alessio Cassano, Avvocato Silvia Cermaria, Avvocato Diana Cerri, Avvocato Elisa Cesetti, Avvocato Cristina Cichello, Avvocato Stefania Colini, Avvocato Umberto Di Pietro, Avvocato Paolo Esposito, Avvocato Martina Falasca, Avvocato Stefania Fazari, Avvocato Gabriella Fera, Avvocato Azzurra Francazi, Avvocato



Francesco Frattini, Avvocato Elisa Gemma, Avvocato Francesca Giacomini, Avvocato Giuliano Gilardi, Avvocato Ciro Salvatore Leccese, Avvocato Vittorio Lisi, Avvocato Benedetta Maglio, Avvocato Marco Malandrucchio, Avvocato Federico Mancini, Avvocato Rolando Mancini, Avvocato Federica Marconi, Avvocato Mirko Massi, Avvocato Maria Giovanna Meduri, Avvocato Dalila Milano, Avvocato Luca Monteverde, Avvocato Giulia Montuoro, Avvocato Emanuele Moreschini, Avvocato Vittoria Nalli, Avvocato Selene Nati, Avvocato Michele Paoletta, Avvocato Grazia Maria Papalia, Avvocato Cosimo Pio Alessandro Pappadà, Avvocato Francesco Filippo Patrizi, Avvocato Angela Petrellis, Avvocato Francesca Pipicelli, Avvocato Alessio Portobello, Avvocato Chiara Proserpi, Avvocato Valeria Provenzano, Avvocato Sara Eleonora Cecilia Pucci, Avvocato Andrea Raffiti, Avvocato Andrea Randazzo, Avvocato Paolo Scozzi, i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Invito avanti il Consiglio dell'Avv. Germana Raffaele per la consegna di un riconoscimento

- Viene invitata in Aula l'Avv. Germana Raffaele ed il Presidente ringrazia la collega per l'attività svolta in favore del Consiglio e le dona a nome proprio e di tutto il Consiglio la penna scripta manent.

Il Consigliere Bolognesi riassume l'attività processuale svolta dall'Avv. Raffaele in favore del Consiglio e l'Avv. Raffaele si congeda ringraziando il Consiglio per la fiducia ed il riconoscimento.

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Marica Arcovio, Benedetto Fucà, Giuseppe Fulvio Gulli, Alessandro Iacolucci, Jessica Leone, Paolo Panella, Ludovica Puccioni, Gabriella Tersigni, Serena Torrano, i quali dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Sergio Di Amato, Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pervenuta in data 20 gennaio 2020 con la quale trasmette il decreto di composizione della Commissione del patrocinio a spese dello stato per l'anno 2020.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Segretario Scialla riferiscono che l'Avv. Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione e diritto allo studio del Consiglio Regionale del Lazio, ha segnalato il Bando "Por Fesr, Progetti di Internazionalizzazione", rivolto a MPMI, inclusi i liberi professionisti con sede operativa nel territorio della Regione Lazio, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio mediante la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di internazionalizzazione "Piani di investimento per Export" realizzati da micro, piccole e medie imprese (MPMI) in forma singola o aggregata.



Le domande potranno essere presentate esclusivamente via pec dalle ore 12.00 del 9 marzo alle ore 18.00 del 25 giugno 2020.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, sui social e via mail e domanda ai Consiglieri Graziani, Pontecorvo e Gentile, l'organizzazione di un seminario sul tema.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla ulteriore nota di precisazioni pervenuta dall'Avv. Donatella Spinelli, Direttrice del Servizio Centrale Avvocatura del Comune di Torino, relativamente al contenuto del bando per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di domiciliazione.

Il Consiglio prende atto dei chiarimenti ricevuti e delega il Consigliere Lubrano a predisporre una nota di segnalazione all'ANAC circa i requisiti previsti per la selezione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta il 10 gennaio 2020 del Dott. Francesco Monastero, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, relativa al rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari nella quale, segnalando incresciosi episodi avvenuti all'atto del rilascio di copia di provvedimenti giudiziari, inoltra i moduli predisposti per la delega di richiesta e ritiro atti.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, sui social e via mail. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla mail pervenuta dall'Avv. (omissis) con la quale segnala all'Ordine la pubblicità indecorosa apparsa su internet di una locandina relativa ad un servizio legale a livello nazionale Out Legale che fa riferimento ad un divorzio per soli euro 469,00.

L'Avv. (omissis) manifestando il proprio disappunto chiede al Consiglio di non rimanere inerte di fronte a questo scempio e suggerisce di avviare un'indagine su questo sedicente servizio, in particolare per capire se vi aderiscano avvocati iscritti all'Ordine di Roma e in che termini, per capire chi offre un divorzio a tale costo e che divorzio possa offrirsi a quel prezzo.

Il Consiglio delega il Consigliere Lubrano a predisporre una nota di segnalazione per sollecitare una opportuna ed approfondita verifica ispettiva alle competenti Authority: AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la pubblicità ingannevole e AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la tutela dei consumatori.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla mail del Dott. Nicola Maria Botta della Banca Popolare di Sondrio pervenuta in data 20 gennaio 2019 con la quale si informa il Consiglio della possibilità per start-up e PMI innovative di ottenere un finanziamento UE a fondo perduto per euro 60.000,00 per l'internazionalizzazione. Il bando proveniente dalla CBE Geie di Bruxelles scadrà il 31 marzo 2020, per le ulteriori informazioni è possibile contattare la redazione CBE - GEIE di Bruxelles ai recapiti telefonici o via mail.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, sui social e via mail. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta il 20 gennaio 2020 una nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma relativa alla grave carenza di personale amministrativo rispetto alla vigente pianta organica con ben 412 unità effettive scoperte (su una pianta organica di 1.202 unità ne sono effettivamente presenti soltanto 790).

Il Presidente Monastero ipotizza due soluzioni immediate e temporanee e chiede la collaborazione e la valutazione al Consiglio.

I provvedimenti immediati ipotizzati per evitare il degenerarsi della situazione consistono nella riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici di almeno un'ora e nella contrazione, ove



possibile, dell'orario delle udienze penali (con l'ovvia salvaguardia dei processi con detenuti e delle altre situazioni che rendono necessario protrarre l'orario delle udienze penali anche nel pomeriggio).

Il Presidente del Tribunale chiede un sollecito riscontro corredato da eventuali suggerimenti da parte di questo Consiglio.

Il Presidente Galletti, ringraziando il Presidente del Tribunale, propone al Consiglio di condividere il contenimento dell'orario delle udienze penali nei termini prospettati e di respingere, invece, la proposta riduzione dell'orario di apertura delle cancelleria, poiché in contrasto con le vigenti e cogenti previsioni legislative e, dunque, invita il Presidente a salvaguardare l'orario di apertura (se del caso, in via provvisoria, prevedendo per l'ultima ora di apertura dei presidi per ciascuna sezione), nonché evidenzia la massima disponibilità ad attuare, di concerto con i Capi degli uffici giudiziari romani, tutte le possibili forme di protesta e denuncia affinché l'Amministrazione tenga nella dovuta considerazione le esigenze specifiche e peculiari del principale Tribunale d'Italia, dedicando finalmente risorse, uomini e mezzi adeguati e proporzionati.

Il Consigliere Minghelli osserva che la carenza di personale seppur indubbiamente esistente, non può diventare un alibi per tutto, è giusto avere un tavolo tra le parti per segnalare disservizi che se aggiustati potrebbero garantire molte unità di personale, altresì alcuni accorgimenti sarebbero utili a garantire uno snellimento delle procedure.

Il Consigliere Minghelli propone l'apertura di un tavolo di chiarimento cui rivolgere le osservazioni dell'avvocatura sulla gestione attuale che non ha assorbito fino in fondo le potenzialità dell'informatizzazione e sconta il vecchio sistema della frammentazione delle competenze.

Il Consigliere Conti, quale responsabile della Commissione di Procedura Penale, riferisce che con i Componenti della stessa si sono dedicati proprio alle problematiche ed alle proposte relative al funzionamento del Tribunale penale. Fa presente che durante l'incontro con il Presidente del Tribunale del 20 gennaio 2020 è stata chiesta la gestione delle udienze al monocratico per fascia oraria onde evitare che alle ore 9.00 siano presenti oltre 30 avvocati per la trattazione dei rispettivi processi ed il Presidente ha tempestivamente disposto la formazione di apposito tavolo anche con la Procura. Tutte le altre proposte con la Procura, con il Tribunale Penale e con il Tribunale di Sorveglianza e Minorile saranno riferite nella opportuna relazione annuale.

Il Consiglio esprime apprezzamento al Presidente del Tribunale per la preventiva informativa e per avere assicurato la opportuna partecipazione al procedimento da parte dell'Avvocatura romana, approva la proposta del Presidente Galletti e si riserva di assumere, di concerto con i Capi degli uffici giudiziari romani, tutte le idonee iniziative di sensibilizzazione e protesta, affinché sia garantito il perfetto funzionamento degli uffici giudiziari di Roma e sia avviato un procedimento immediato per il reclutamento straordinario delle unità di personale mancanti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà indirizzata al Presidente del Tribunale, nonché al Presidente della Corte d'Appello, al Ministro della Giustizia ed alle Autorità locali e territoriali affinché ciascuno prenda atto, per quanto di competenza, della drammatica situazione nella quale sono costretti ad operare Avvocati, Magistrati, personale amministrativo e non per ultimo i cittadini e provveda ad assumere le più idonee iniziative per porre finalmente termine alle croniche carenze di personale.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota, dell'Avv. Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione e diritto allo studio del Consiglio Regionale del Lazio, pervenuta il 21 gennaio 2020 la quale comunica che l'ordine del giorno da lei presentato che impegna il Presidente e la Giunta del Lazio a coinvolgere, per quanto di competenza regionale, le professioniste e i professionisti del Lazio, mediante le



associazioni, gli enti e gli organismi che li rappresentano, nei tavoli di partenariato e/o comunque, nel procedimento di programmazione europea 2021-2027, é stato approvato.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione e ringrazia il Presidente della Regione e della Giunta Regionale del Lazio, nonché la Presidente della IX Commissione dell'Avv. Eleonora Mattia.

- Il Presidente Galletti ricorda il Convegno del 24 gennaio, in occasione della giornata mondiale degli Avvocati in pericolo, con l'intervento del Presidente e dei Consiglieri del CNF, chiedendo di predisporre un servizio fotografico per lasciare il ricordo dello stesso.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Continuità professionale

- Il Vice Presidente Mazzoni, con riferimento all'obbligo di comunicazione previsto dal D.M. 47/2016 in attuazione dell'art. 21 L. 247/2012, comunica che al fine di permettere ai colleghi un più agevole e ordinato adempimento, ha richiesto alla Società Visura la creazione di un format che consenta agli avvocati di autocertificare l'esistenza dei presupposti di legge per la permanenza nell'Albo.

A tal fine gli stessi potranno compilare il predetto format, firmarlo digitalmente e inviarlo telematicamente all'Ordine.

Allo stato il costo preventivato è pari ad Euro 7.500,00 più IVA, mentre l'attivazione dovrebbe partire dalla data del 10 febbraio c.a.

Il Consiglio prende atto.

- Variazione nome da "Filomena" a "Mila Filomena" Crispino

Il Consiglio

- vista l'istanza pervenuta in data 17 gennaio 2029, della Dott. Filomena Crispino, nata a Napoli il 10 ottobre 1994, con la quale chiede la modifica del nome, da "Filomena" a "Mila Filomena";
- vista la documentazione prodotta;
- sentito il Vice Presidente;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome della suindicata professionista da "Filomena" a "Mila Filomena".

(omissis)

- RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Bartolomei Stefano, Caponi Alessandro, Cesario Eleonora, Guaragna Pier Luigi, Melis Giuseppe, Menniti Massimiliano, Muzi Valeria, Sesti Valerio, Spadoni Dalila

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. Barbara Baroli, Dirigente del Settore Avvocatura regionale della Regione Liguria, Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e



Legislativi, pervenuta in data 9 gennaio 2020, con la quale comunica il link di collegamento internet per accedere all'Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati a cui affidare gli incarichi di patrocinio legale e domiciliazione della Regione ligure.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, sui social e via mail.

- Il Consigliere Segretario Scialla informa sulla nota del 16 gennaio 2020 dell'Avv. Francesca Castiglione, pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, relativa all'organizzazione del 54° Campionato Avvocati e Magistrati sciatori che si terrà a Bormio dall'11 al 15 marzo 2020, accompagnatoria della brochure dell'evento.

Il Consiglio dell'Ordine di Milano auspica in una nutrita presenza e chiede la divulgazione della notizia.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, sui social e via mail.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione dell'UCPI pervenuta il 17 gennaio 2020 con la quale l'Avv. Caiazza Presidente dell'Unione Camere penali ha inoltrato la delibera con la quale si proclama astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 28 gennaio 2020 congiuntamente all'organizzazione per la stessa giornata, in occasione della votazione sulle proposte modificative della controriforma Bonafede sulla prescrizione, di una manifestazione a Roma in piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati.

Il Consiglio con delibera esecutiva conferma l'adesione alle ragioni della protesta e dispone la pubblicazione sul sito, sui social e via mail.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 8 gennaio 2020 è pervenuta dalla Camera di Commercio di Roma la nota recante l'informazione della cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, pertanto verranno avviati diversi procedimenti di cancellazione relativi ad altrettante imprese individuali e società di persone ai sensi del Regolamento di semplificazione di cui al richiamato DPR n. 247/2004.

La nota chiede la massima diffusione dell'iniziativa presso gli iscritti, al fine di consentire agli interessati di esercitare l'eventuale diritto d'interruzione nel caso ne sussistessero i presupposti di legge.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, sui social e via mail con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Nicola Rubino, della Direzione Legale di A.N.A.S. S.p.A., pervenuta in data 21 gennaio 2020, accompagnatoria dell'avviso di selezione finalizzato all'ammissione della pratica legale presso la Direzione stessa per n. 33 posizioni totali per le sedi territoriali. Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 2 marzo 2020; ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso di euro 500,00 mensili.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrìci desiderano inserire nella Commissione difese d'ufficio il collega Carmine Lombardo.

Il Consiglio prende atto.



- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 22 gennaio 2020 il dipendente Livio Cacciaglia ha presentato le dimissioni volontarie con decorrenza immediata a far data dal 31 gennaio 2020.

Il Consiglio accetta le dimissioni, ringrazia il dipendente Cacciaglia e delega il Consigliere Segretario a provvedere per la sostituzione, sollecitando la definizione del procedimento per l'assunzione di un funzionario al fine di verificare anche la possibilità di assumerne un secondo mediante scorrimento della graduatoria che all'uopo sarà formata.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Tamburro comunicano che, in data 17 gennaio u.s., ha avuto luogo il quarto incontro del Gruppo di Studio interdisciplinare ed interprofessionale "Stress Lavoro Correlato". Nell'ambito della riunione è stata realizzata la locandina divulgativa dell'incontro di presentazione dell'iniziativa, fissata per il 3 marzo 2020, ore 15.00, presso la Aula Isma del Senato della Repubblica (Istituto S. Maria in Aquiro, Piazza Capranica 72).

Il prossimo incontro per la prosecuzione dei lavori è stato fissato per il 21 febbraio 2020, ore 15.00, presso la sede di questo Ordine, Sala Lettura, primo piano.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che ha avuto luogo la richiesta di manifestazione d'interesse all'affidamento dell'incarico del servizio di pulizie dei locali dell'Ordine e delle sedi distaccate. La ricerca è stata effettuata mediante pubblicazione dell'invito sul portale web dell'Ordine per un periodo di 30 giorni, al termine del quale sono pervenute 32 manifestazioni d'interesse da aziende del settore.

Pertanto, il Consigliere Tesoriere richiede al Consiglio di nominare apposita commissione. A tal proposito ricorda che nella Commissione deve essere nominato un esperto in materia, al fine di valutare le offerte migliori che perverranno.

Il Consigliere Tesoriere comunica inoltre che, nelle more dell'espletamento del procedimento per l'affidamento del servizio di pulizie anche alla luce della normativa sopravvenuta in corso di pubblicazione e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario, è opportuno garantire la prosecuzione del servizio e perciò procedere alla proroga, per 4 mesi a decorrere dal 01 gennaio 2020, del Contratto d'appalto per l'affidamento del Servizio per la pulizia della sede di Piazza Cavour - Palazzo di Giustizia e delle sedi di Via Lucrezio Caro 63 in Roma, indetta con delibera del 13 ottobre 2016 affidata alla ditta Omega S. c. r.l. (CIG 6845619F7E).

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva, nominando come membri della Commissione il Sig. Natale Esposito (Presidente) il Dott. Giusti e il Sig. Antonio Barra (Componenti) e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 2 dell'adunanza del 16 gennaio 2020

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consiglio, dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea, astenuti il Consigliere Celletti, assente la scorsa adunanza, ed il Consigliere Cesali, non ancora proclamato Consigliere alla data della scorsa adunanza, approva il verbale n. 2 dell'adunanza del 16 gennaio 2020.

Pratiche disciplinari



- Il Consigliere Cerè all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati iscrizioni nel Registro dei Praticanti abilitazioni cancellazioni nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 66)

(omissis)

Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 2)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 7)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 13)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 43)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 10)

(omissis)

Abilitazioni (n. 16)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7)

(omissis)



Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 1)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditalmento di eventi/attività formative e di (n. 121) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario, comunica di aver organizzato un “Corso di formazione e aggiornamento in Diritto Bancario”, che si svolgerà nelle date del 3 febbraio, 17 aprile, 19 giugno, 29 settembre e 27 novembre 2020, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, in Roma presso la Sala Unità d’Italia – Corte d’Appello – Via A. Varisco, 3/5.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile della Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario).

Coordina: Avv. Teodoro Carsillo (Coordinatore della Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ciascun incontro.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- I Consiglieri Nesta e Mobrici, unitamente alla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Il diritto della blockchain e degli smart contract”, che si svolgerà il 18 febbraio 2020, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in Roma presso l’Hotel Le Meridien – Sala Visconti – Via Federico Cesi, 37

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria).

Moderà: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria).

Relatori: Avv. Marco Tullio Giordano (Foro di Milano – Informatica Giuridica presso Università degli Studi di Milano Bicocca), Avv. Niccolò Travia (Foro di Roma – Diritto Civile presso Università degli Studi di Roma Tre).

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Ordine dei Giornalisti ed alla Associazione Nuove Frontiere, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Diritto e dovere di cronaca – Diritto e dovere di informazione: quali limiti, scenari e problematiche?”, che si svolgerà il 25 febbraio 2020, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.



Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa Paola Spadaro (Presidente Ordine dei Giornalisti).

Introduce: Prof. Avv. Alfonso Celotto.

GIORNALISMO, MEDIA, COMUNICAZIONE

Modera: Dott. Marco Piccaluga (Giornalista de “Il Sole 24 Ore”).

Relatori: Dott. Emilio Orlando (Giornalista), Dott.ssa Tiziana Ciavardini (Giornalista), Dott. Stefano Valentini (Ares 118), Rappresentanti del Sindacato Stampa, Rappresentanti Emittenti televisive, Dott. Paola Guerci (Giornalista radiofonica Radio Roma Capitale).

DIRITTO

Modera: Avv. Federica Federici (Presidente Associazione Nuove Frontiere).

Relatori: Dott. Valerio de Gioia (Giudice presso Tribunale Penale di Roma), Rappresentanti del Tribunale della Stampa e Editoria di Roma, Dott. Eugenio Albamonte, Prof. Avv. Francesco Mazza (Foro di Roma), Avv. Paolo Maria Storani (Foro di Roma) “I profili risarcitori nella recente giurisprudenza”; Dott. Marco Valerio Cervellini (Relazioni esterne e comunicazione Polizia Postale) “Il diritto ad una corretta informazione”; Avv. Giulio Micioni (Presidente Consigli Distrettuale Disciplina Roma).

Conclude: Dott. Carmine Castoro.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario per l’interesse della materia trattata.

Il Consigliere Nesta propone di attribuire tre crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Gentile, unitamente alla Commissione Responsabilità Medica, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Mediazione demandata. 696 bis. Proposta del giudice in tema di responsabilità medica”, che si svolgerà il 28 febbraio 2020, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e modera: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Componente Commissione Responsabilità Medica).

Relatori: Dott. Massimo Moriconi (Giudice presso XIII Sezione Civile Tribunale di Roma), Dott.ssa Wanda Verusio (Giudice presso XIII Sezione Civile Tribunale di Roma), Prof. Marco Marinaro (Diritto Processuale Civile presso Università Federico II di Napoli), Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Fondazione Organismo Mediazione).

Conclude: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Responsabilità Medica).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte dello STUDIO LEGALE CLEARY-GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, istanza di accreditamento per l’evento “Smarter Working-Better Value in the disputes practice (disputes associates training weekend)” svoltosi nelle date del 17 e 18 gennaio 2020.

La Commissione preposta all’esame di tali richieste, così si è espressa: “Istanza rigettata. L’istanza, comunque tardiva già in data 9 gennaio 2020, data del primo invio, giunge a questa



Commissione quando l'evento si è già tenuto, pertanto non può procedersi alla proposta di accreditamento".

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 9 gennaio 2020, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell'adunanza del 12 dicembre 2019), di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto dei Consumatori".

I Consiglieri esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio delibera in conformità.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 15 gennaio 2020, l'istanza dell'Advocat (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell'adunanza del 12 dicembre 2020), di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto della Privacy e Protezione dei Dati Personali".

I Consiglieri esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio delibera in conformità.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 16 gennaio 2020, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell'adunanza del 12 dicembre 2019), di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto di Famiglia".

I Consiglieri esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio delibera in conformità.

- Il Consigliere Celletti, relativamente alla proposta di accreditamento formulata dallo Studio Cancrini & Patners, ritiene di concordare con la Commissione accreditamento nella concessione di 5 crediti in luogo dei 7 concessi in relazione all'organizzazione ed alle prerogative del convegno.

In merito al corso organizzato, a pagamento, dalla Ecoman Srl, il Consigliere Celletti evidenzia che non si tratta di attività di formazione e concorda con l'indicazione della commissione nel concedere 5 crediti formativi per alcuni degli eventi ed 8 per quello del 22 aprile 2020, in luogo di 8 per tutti gli eventi come invece riconosciuti, associandosi anche alle motivazioni espresse dalla commissione.

In merito al convegno a pagamento organizzato da ITA per la giornata dell'11 febbraio 2020, il Consigliere Celletti, considerate le modalità di attivazione e la presenza di un solo relatore, propone di valutare la concessione di un minor numero di crediti formativi rispetto ai 9 concessi.



Il Consigliere Celletti rileva che le richieste di accreditamento allegate al verbale di adunanza riflettono l'accreditamento già valutato dal Consigliere Responsabile del Dipartimento Centro Studi e non indicano quello proposto dalla commissione all'uopo preposta.

Il Consigliere Celletti chiede che nell'allegato dei convegni da accreditare appaia sia la valutazione del Coordinatore sia quella della Commissione affinché il Consiglio possa avere chiare le eventuali diverse posizioni e poter così più facilmente deliberare in merito.

Il Consiglio prende atto.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 140) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 78) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Nesta comunica di aver inserito nella Commissione Giurisdizione contabile gli Avv.ti Serena Chiriaco e Alfonso Torchia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nesta comunica di aver inserito nella Commissione Condominio e Locazioni l'Avv. Andrea Barricelli e l'Avv. Sergio d'Esposito in sostituzione dell'Avv. Aldo d'Esposito.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti anche in sostituzione del Consigliere Nicodemi, assente, in considerazione della delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine di Siracusa, avente ad oggetto le affermazioni rese dal Dott. Piercamillo Davigo, durante un'intervista, pubblicata in data 09 gennaio 2020, sul Fatto Quotidiano, chiedono al consiglio di associarsi all'invito, formulato dal succitato COA, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ed al Presidente del CSM, teso a valutare l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato per le dichiarazioni rese.

Il Consiglio ritiene inutile l'adempimento avendovi già provveduto altro Consiglio e ribadisce l'assoluta contrarietà rispetto al contenuto delle affermazioni del Dott. Davigo come già evidenziato dal Presidente in varie occasioni pubbliche (seminari, convegni, interviste, dichiarazioni stampa, social e media).

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito i Colleghi Filippo Giuseppe Capuzzi e Chiara Quattrocchi nella Commissione Mediazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Agnino, alla luce delle nuove disposizioni relative alla concessione dell'Aula Avvocati, chiede di poter disporre dell'Aula per la data del 9 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per consentire lo svolgimento della riunione plenaria dei Mediatori della Fondazione Organismo di Mediazione Forense.

Il Consiglio approva.



- Il Consigliere Caiafa comunica che è venuto a mancare all'affetto dei Suoi Cari Giovanni Lo Cascio, già Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, Sostituto Procuratore presso la Suprema Corte di Cassazione e, quindi, Avvocato Generale presso la stessa Corte. Magistrato che è stato punto di riferimento della cultura concorsuale per moltissimi anni, sempre disponibile nei confronti dei Suoi Colleghi e degli Avvocati, pronto ad ascoltarne le considerazioni e che ha contribuito quale Direttore Scientifico della Rivista "*Il fallimento e le altre procedure concorsuali*", alla diffusione delle decisioni più rilevanti di merito e di legittimità, consentendo il dialogo e la riflessione sui temi di maggior respiro. Autore di importanti monografie sul Concordato preventivo e l'Amministrazione controllata, di moltissimi scritti minori e curatore del Codice del Fallimento dopo la riforma del 2006.

Il Consigliere Caiafa propone di ricordarne la figura con una raccolta di Scritti in onore dello Stesso, permettendo la partecipazione all'iniziativa di quanti tra Magistrati, Avvocati, Commercialisti ed Accademici desiderino partecipare.

A tal fine informa il Consiglio di avere preso contatti con la Nuova Editrice Universitaria la quale ha dato la disponibilità per la pubblicazione che peraltro permetterà alla Stessa di beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita dell'Opera, destinati, per volere degli Autori che vi parteciperanno, alla promozione del progetto di Educazione alla legalità denominato "*Carcere, se lo conosci lo eviti*", ideato dalla Cooperativa Sociale Infocarcere per la prevenzione del fenomeno del bullismo tra i giovani e nelle scuole.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi di impresa il Collega Avv. Massimiliano Barberini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Alesii trasmette al Consiglio la proposta di Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici, già sottoposta alla disamina dei Consiglieri nella scorsa Adunanza del 16 gennaio.

Il nuovo Regolamento è stato redatto unitamente alla Consulta degli Avvocati degli Enti Pubblici dell'Ordine degli Avvocati di Roma in chiave di aggiornamento ed adeguamento rispetto alla normativa legislativa e regolamentare nelle more intervenuta sulla materia e di revisione sistematica del precedente testo e sostituirà il Regolamento approvato nel 2014.

Il Consiglio approva, disponendo la pubblicazione sul sito e sui social.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver ricevuto l'attestato del corso "Ufficio Stampa e Comunicazione", organizzato dall'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo e seguito con profitto nei mesi di settembre e ottobre scorsi, così come stabilito dal Consiglio a settembre 2019.

Il Consigliere Pontecorvo ringrazia il Consiglio per la splendida opportunità di formazione di cui ha potuto godere ed assicura che molte delle abilità professionali ivi conseguite sono già utilmente impiegate in seno al Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Pontecorvo comunicano di aver in animo di pubblicare entro brevissimo lasso temporale un testo divulgativo sul Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, sede del COA e della Corte di Cassazione. Tale opera, dal carattere spiccatamente grafico, ha la particolarità di essere stata redatta unicamente in lingua inglese e, pubblicata dal Gruppo Herald Editore, vede tutti i diritti di sfruttamento economico donati alla Cooperativa Infocarcere.



Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Pontecorvo, chiedono la concessione del patrocinio morale e del logo di questo Ordine degli Avvocati, unitamente ad una prefazione del Presidente, Vicepresidente e del Consigliere Segretario.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Conti riferisce di aver inserito nella Commissione Penale l'Avv. Lorenzo Simonetti e Giusi Ferrero.

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Gentile e il Vice Presidente Mazzoni comunicano di inserire nella Commissione di Diritto Bancario e Assicurativo l'Avv. Alberto Torini.

Il Consiglio prende atto.

STRUTTURA DEGLI STUDI DEONTOLOGICI

- **Pratica n.** (omissis) – **Avv.** (omissis)

L'Avv. (omissis) formulava, in data 31 luglio 2019, richiesta di parere deontologico in merito al rapporto tra Avvocatura e Magistratura in pendenza di giudizio. In particolare formulava i seguenti quesiti: <<... A) *Se sia consentito o censurabile ai sensi del vigente Codice Deontologico Forense il comportamento dell'Avvocato il quale, dopo avere istaurato nell'interesse di un cliente una controversia di lavoro innanzi al competente Tribunale monocratico, si rivolga formalmente, a seguito di quattro rinvii d'ufficio disposti dal Giudice procedente ed a distanza di circa 3 anni dalla data di iscrizione al ruolo della controversia, al Presidente del Tribunale affinché quest'ultimo, a fronte della delicatezza delle questioni sottese al giudizio e parimenti dell'esigenza di pervenire ad una spedita decisione della causa, possa riassegnare la medesima controversia ad altro Giudice, persona fisica, presso lo stesso Tribunale presieduto; B) Se sia consentito o censurabile ai sensi del vigente Codice Deontologico Forense il comportamento dell'Avvocato il quale, dopo avere istaurato nell'interesse di un cliente una controversia di lavoro innanzi al competente Tribunale monocratico, chieda formalmente, a seguito di quattro rinvii d'ufficio disposti dal Giudice procedente ed a distanza di circa 3 anni dalla data di iscrizione al ruolo della controversia, al Consiglio Superiore della Magistratura, ove risulti censurabile sul piano deontologico il comportamento descritto nel quesito sub A), l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Giudice procedente...>>.*

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

Al fine di rispondere compiutamente al quesito posta, appare opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.

L'art. 53 del Codice Deontologico Forense, che norma i rapporti tra l'Avvocatura e la Magistratura, prevede che <<... 1. *I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. 2. L'Avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il Giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del Collega avversario ...>> (cfr. art. ult. rich., commi 1 e 2).*

L'art. 3 del Codice Etico dell'Associazione Nazionale Magistrati prevede che: <<... *Doveri di operosità e di aggiornamento professionale. Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia.*

Partecipa attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di riflessione comune interni all'ufficio. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi



nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività e partecipando alle iniziative di formazione, anche comuni agli altri operatori del diritto...>>.

Ebbene, alla luce della normativa richiamata ed alla prospettazione dei quesiti posti, non pare che l'Avvocato che si rivolga, con modalità dignitose ed improntate a reciproco rispetto, al Presidente del Tribunale per chiedere la riassegnazione della causa dopo che il Giudice designato – dopo oltre tre anni dall'assegnazione – non abbia provveduto all'istruzione del giudizio, violi alcuna normativa.

Parimenti, non pare violare alcuna normativa l'Avvocato che si rivolga all'Organo istituzionalmente deputato per l'accertamento della condotta disciplinare del Magistrato (nel caso di specie: C.S.M.), rappresentando la situazione di cui ai quesiti sopra riportati. Peraltro, il comportamento posto in essere dal Magistrato – sempre sulla base della richiesta di parere – viola l'art. 3 del Codice Etico A.N.M.

Per le argomentazioni sovra esposte,

ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed alle norme sovra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Parere: Art 51 c.d.f testimonianza Avvocato – dichiarazione esonero obbligo segretezza da parte dell'assistito

Gli Avv.ti R.O., F.O., S.P., A.D. hanno formulato richiesta di parere deontologico in relazione all'ambito di operatività del segreto professionale sancito ex art. 28 c.d.f. avendo riguardo ai rapporti con l'art. 51 c.d.f. per i fatti di seguito specificati.

Dalla richiesta di parere degli Avvocati si evince che:

- venivano citati dalla Procura della Repubblica a comparire in qualità di testimoni innanzi al Tribunale collegiale in relazione ad un procedimento in cui risulterebbe persona offesa una loro assistita in altro procedimento penale, in qualità di imputata presso altra Procura della Repubblica;
- in particolare, gli istanti rappresentano che *“Le indagini difensive effettuate dagli scriventi assumono un particolare rilievo in relazione alla richiesta di esame testimoniale, in quanto determina la specifica incompatibilità prevista dall'art. 197, co.1 lett. d), c.p.p., non potendosi seriamente dubitare che tali atti siano stati compiuti nel medesimo procedimento in cui la sig.ra[...] rivestiva la qualifica di persona offesa nel procedimento pendente presso la Procura di [...], poi trasferito per competenza ex art 11 presso la sede giudiziaria [...]”*.
- gli istanti, quindi, sostengono che le domande a cui dovranno rispondere in qualità di testimoni citati avranno “verosimilmente” ad oggetto fatti conosciuti tutti per ragioni della professione di Avvocato. Tale considerazione si fonda sulla circostanza che la Procura, la quale ha richiesto la loro citazione in qualità di testimoni, li aveva in precedenza già convocati per rendere sommarie informazioni testimoniali. In quella sede, a fronte della dichiarazione degli istanti di avvalersi della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 200, co.1, lett. B) c.p.p. e dell'art. 51 primo comma del c.d.f., gli inquirenti “hanno ordinato loro di rispondere, in ragione del fatto che la cliente [...] aveva rilasciato una dichiarazione nella quale liberava i suoi difensori dal segreto, manifestando l'interesse a che i professionisti rendessero dichiarazioni. Le domande le domande rivolte dal Pubblico Ministero hanno riguardato esclusivamente fatti appresi per ragioni dello svolgimento dell'attività svolta dagli Avvocati”.
- Pertanto, gli istanti rappresentano nel loro scritto di dubitare della legittimità dell'ordine impartito dai Pubblici Ministeri e che, di conseguenza, solleciteranno il Tribunale su tale circostanza, in quanto ritengono che il segreto professionale non rappresenti una prerogativa



disponibile per il cliente dell'Avvocato, inerendo, oltre agli interessi degli assistiti, soprattutto il libero e completo esercizio del diritto di difesa.

In conclusione chiedono “*quale sia il contegno deontologicamente più corretto per i sottoscritti in vista dell'udienza*” dove dovranno testimoniare.

Il Consiglio

Udita la relazione del consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatore del settore studi deontologici,
Osserva

Il parere richiesto a questo Consiglio è volto ad ottenere l'indicazione dei principi generali e degli istituti giuridici rilevanti ai fini della risoluzione del quesito proposto, senza entrare nel merito della vicenda concreta, di cui peraltro si ha una conoscenza solo ed inevitabilmente parziale. Non rientra, d'altronde, nelle attribuzioni del Consiglio in sede di parere deontologico dirimere questioni processuali, essendo questo compito esclusivo degli organi giurisdizionali, né questioni disciplinari, essendo queste di competenza del Consiglio distrettuale di disciplina (ed, eventualmente, in sede giurisdizionale, del Consiglio Nazionale Forense).

La richiesta di parere verte sull'eventuale sussistenza del dovere previsto dall'art.51 comma 1 C.d.f. di “*astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre*” su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti nell'eventualità in cui vi sia una dichiarazione dell'assistito volta a liberare il difensore dal segreto professionale e quindi dall'obbligo di astenersi quale testimone.

In via preliminare occorre ricordare il quadro normativo di riferimento.

- La **legge n. 247 del 31 dicembre 2012** dal titolo “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*” (G.U. anno 154 numero 15 serie generale) disciplina il segreto professionale, nell'art. 6, stabilendo che: “*1. L'Avvocato e' tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'Avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'Avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché' anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 3. L'Avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtu' del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.*”
- Il **codice deontologico forense**, a sua volta, dedica al tema in esame le seguenti disposizioni:
- L'art. 13 c.d.f., rubricato “*Dovere di segretezza e riservatezza*”, recita: “*l'Avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché allo svolgimento dell'attività di consulenza legale, e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali*”.
- L'art. 28 c.d.f., rubricato “*Riserbo e segreto professionale*”, stabilisce al comma 1 che: “*E' dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'Avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato*”. Quindi, al successivo comma 4, prevede che: “*E' consentito all'Avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo*

svolgimento dell'attività difensiva b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra Avvocato e cliente o parte assistita d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato".

- L'art. 51 c.d.f., rubricato "La Testimonianza dell'Avvocato", dispone che:
 1. *L'Avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.*
 2. *L'Avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.*
 3. *Qualora l'Avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.*
 4. *La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*
- In particolare, con riferimento a quest'ultima disposizione, nella relazione illustrativa (e, specificamente nella Premessa) al codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014, si legge che: *"l'art.51 (la testimonianza dell'Avvocato) tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'Avvocato; rispetto alla previsione del codice attualmente vigente, la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l'assoluta inopportunità della stessa testimonianza dell'Avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione "per quanto possibile" presente nel codice del 1997; la giurisprudenza disciplinare negli ultimi anni ha comunque opportunamente distinto, nell'ambito della eventuale testimonianza dell'Avvocato, tra circostanze apprese nell'esercizio dell'attività professionale e circostanze coperte invece dal segreto professionale: in tale contesto occorre anche ricordare che il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'Avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l'oggetto di un diritto dello stesso Avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito".*

Appare utile, poi, ricordare quanto riconosciuto nella carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo e nel Codice Deontologico degli Avvocati Europei in relazione al segreto professionale (sito Consiglio nazionale Forense – argomento deontologia)
- Tra i principi fondamentali si riporta **Principio (b)** – *"rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle controversie oggetto del mandato: Uno degli elementi essenziali della professione forense è la comunicazione all'Avvocato di informazioni riservate che il cliente, non rivelerebbe a nessun altro – le informazioni più intime o i segreti commerciali più preziosi – e che l'Avvocato debba riceverle in via riservata. Senza la certezza della riservatezza non può esservi fiducia. La Carta sottolinea la duplice natura di tale principio – il rispetto della riservatezza non è soltanto un dovere dell'Avvocato, ma anche un diritto fondamentale del cliente. Le norme in materia di segreto professionale vietano di utilizzare le comunicazioni intercorse tra Avvocato e cliente contro quest'ultimo. In alcuni sistemi giuridici, il diritto alla riservatezza è considerato esclusivamente a favore del cliente, mentre in altri il segreto professionale può anche imporre all'Avvocato di mantenere riservate, nei confronti del cliente, le comunicazioni riservate ricevute dall'Avvocato della parte avversa. Tale principio (b)*

racchiude tutti quelli relativi al segreto professionale, alla riservatezza e al divieto di rivelare, anche al cliente, le comunicazioni riservate tra Avvocati. L'obbligo di riservatezza dell'Avvocato verso il cliente permane anche dopo la cessazione del mandato".

- **Tra i principi Generali al punto 2.3 vi è Segreto professionale 2.3.1.** *"È nella natura stessa della funzione dell'Avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'Avvocato. L'obbligo dell'Avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato. 2.3.2. L'Avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. 2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. 2.3.4. L'Avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale".*

In ultimo, ai fini di una completa analisi disciplina di riferimento, occorre riportare le disposizioni codicistiche vigenti in tema di segreto professionale:

- **Art 200 c.p.p. comma 1** prevede che *"non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziari"* e alla lett. b) estende tale facoltà anche agli "Avvocati". Il medesimo articolo al **comma 2** prevede che *"il Giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga"*;
- **l'art.622 c.p.** Rivelazione del segreto professionale prevede che *"chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 30 a euro 516"*.

Così delineata la normativa di riferimento, appare utile evidenziare alcuni provvedimenti giurisprudenziali, deontologici e non, che esplicitano i principi, posti a fondamento della delicata materia relativa alla testimonianza dell'Avvocato e tutela del segreto professionale.

La sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (**130/11 R.G. -172/13 RD**), seppure riferita alla normativa di cui all'art. 58 previgente, specifica alcuni principi che, con i dovuti adeguamenti del testo vigente, sono assimilabili al caso in oggetto. La sentenza afferma che *"il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'Avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole l'Avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure Avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarsi"* (si veda testo integrale sul sito CNF nella parte relativa alla Giurisprudenza).



Dello stesso tenore, ma con specifico riferimento alla normativa processuale, è l'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale (**ordinanza Corte Cost. 21 dicembre 2001 n. 433 e, in precedenza, cfr. sentenza Corte Cost. n. 215 del 1997**) chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. d), c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 1, Cost nella parte in cui l'articolo richiamato del codice di rito non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e il ruolo del difensore nell'ambito del medesimo procedimento. La Corte, nel ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sul presupposto dell'assoluta diversità tra la posizione del PM, del Giudice o dei loro ausiliari rispetto al ruolo del difensore, ha affermato che rispetto alle altre figure processuali, non è possibile ravvisare una inconciliabilità assoluta in riferimento al ruolo del difensore, la cui posizione può assumere rilevanza unicamente in termini di incompatibilità alternativa, e in ogni caso alla sfera deontologica. Inoltre, la Corte ha rilevato che *"il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice", ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone; che tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa di incompatibilità con l'ufficio di testimone introdotta dall'art.3 della Legge 7 dicembre 2000, n.397, nell'art. 197 comma 1 lettera d) cod. proc. pen., posto che l'incompatibilità è limitata all'ipotesi in cui il difensore abbia svolto attività di investigazione difensiva; che l'incongruità del tertium comparationis indicato dal giudice a quo e la naturale collocazione dei rapporti tra la funzione del difensore e l'ufficio del testimone nella sfera delle regole deontologiche rendono dunque privo di consistenza il denunciato contrasto dell'art.197, comma 1, lettera d) cod.proc.pen. con gli artt.3,24 e 111 cost."*

Tale ordinanza si pone sulla scia di altra fondamentale pronuncia della **Corte Costituzionale (sentenza 8 aprile 1997, n. 87)**, che analizzando la possibilità di estendere, anche ai praticanti, la facoltà dell'Avvocato di astenersi dal testimoniare, per ragioni del proprio ufficio, ha indicato quale debba essere l'interpretazione a cui ci si deve attenere ai fini di valutare i casi di possibile astensione: *"La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di Avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o all'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'Avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli Avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della*



professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. La protezione del segreto professionale, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista"

Infine, in merito alla dichiarazione di esonero dall'obbligo di segretezza e di riservatezza rilasciata dal proprio assistito, è utile evidenziare le argomentazioni riportate in un parere del Consiglio Nazionale Forense (Parere consiglio Nazionale Forense 9.5.2007 n. 9 quesito del COA Biella) *"avente ad oggetto la possibilità per un Avvocato che sia stato legale di fiducia di un cliente defunto, di deporre quale testimone circa la volontà e gli atti posti in essere dal de cuius nell'ambito di una controversia promossa da un erede pretermesso, ovvero sulla necessità di conservare il segreto professionale. Quanto all'assunzione della testimonianza vi è il consenso di solo alcune delle parti coinvolte nel giudizio, mentre le altre vi si oppongono"*) che, nell'esaminare il segreto professionale alla luce della normativa europea, ha affermato: *"Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'Avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente(art 622c.p.) e l'oggetto di un diritto dell'Avvocato medesimo, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero. Tale profilo riferibile all'Avvocato non esaurisce il contenuto giuridico dell'istituto del segreto professionale. Lo stesso è infatti soprattutto l'oggetto di un diritto soggettivo del cittadino cliente che entra in relazione con l'Avvocato. Esiste cioè un diritto del cittadino-cliente a che il professionista si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale. Ed è tale diritto che assume i connotati di un diritto fondamentale, nella specie del diritto fondamentale di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito. Piuttosto che sul versante del "privilegio" dell'Avvocato a non dover fornire, se richiesto, certe informazioni acquisite dal cliente, l'ancoraggio del segreto professionale all'art. 6 CEDU (diritto al giusto processo), e dunque all'art. 6 Tr. UE, che riconosce come principi fondamentali del diritto comunitario le tradizionali costituzionali comuni dei Paesi membri, conduce alla concettualizzazione di un diritto fondamentale al segreto professionale in capo al cittadino cliente, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto sussistere senza alcuna limitazione di ordine soggettivo (ad esempio con riferimento al detenuto) [1](Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 novembre 1991, S.c.Suisse, in Rev. Trim. droit de Homme, 1993,295 e 297). In questo senso l'Avvocato generale presso la Corte di giustizia, nel noto procedimento (ancora pendente) relativo alla seconda direttiva antiriciclaggio, si è di recente riferito al segreto professionale nei termini di un "valore fondamentale degli Stati di diritto che formano l'Unione europea" [2](cfr. conclusioni dell'Avvocato generale Poireres in causa C-305/05 presentate il 14 dicembre 2006) . Alla luce di queste considerazioni, dovrebbe essere considerata con particolare cautela la questione della eventuale rilevanza della volontà del cliente - o di chi gli succede nella titolarità delle relative posizioni giuridiche - ai fini della permanenza in capo all'Avvocato del relativo obbligo di segretezza, dovendosi piuttosto concludere, in via generale, nel senso della non "disponibilità" del diritto al segreto professionale. Quale valore fondamentale dello Stato di diritto nell'Unione europea, il segreto professionale non dovrebbe insomma configurarsi come diritto disponibile dal cliente, bensì come istituto giuridico complesso, segnato da esigenze di protezione che trascendono le singole situazioni giuridiche soggettive di volta in volta coinvolte.*

Ecco come, all'esito di detta ricostruzione, emerge la triplice natura del segreto professionale che si viene a configurare non solo come diritto del cliente, ma anche come diritto e dovere dell'Avvocato (art. 28 c.d.f.). In particolare, il dovere dell'Avvocato risulta correlarsi tanto alla necessità di salvaguardare il corrispondente diritto del cliente, quanto all'esigenza di protezione di quello che si è visto costituire un fondamentale valore ordinamentale (Corte Cost. n.87 del 1997 – parere C.N.F n. 9 del 2007).



Per tali considerazioni, deve ritenersi che anche l'esonero fornito dall'assistito non determini in via automatica il corrispondente venire meno dell'obbligo di mantenere il riserbo in ordine a quanto appreso nell'esercizio della professione.

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in merito alle circostanze su cui verterà la testimonianza, l'Avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati.

Il Consiglio prende atto e dispone l'invio tramite newsletter. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Varie ed eventuali

- Il Consiglio ricorda la scomparsa, avvenuta lo scorso 21 gennaio 2020, dell'Avv. Giovanni Schiavo, nato a Roma il 19 dicembre 1936, Avvocato iscritto all'albo ordinario da pochi anni alla fine di una lunga militanza presso l'ufficio legale della Banca Monte dei Paschi di Siena all'epoca in cui l'istituto bancario era concessionario per la riscossione dei crediti e in tal senso iscritto all'albo speciale del Consiglio dell'Ordine, esercitando, quale ambito di maggiore interesse, nel diritto fallimentare e commerciale. Al momento del pensionamento si cancellò dall'albo speciale degli avvocati dei dipendenti degli enti pubblici per passare a quello ordinario dove rimase scritto fino ad oggi. Dal 1966 era iscritto come Avvocato tanto da essere insignito della medaglia d'oro per i cinquant'anni nel corso della cerimonia del dicembre 2016.

Il Consiglio intero si stringe alla famiglia, esprimendo le condoglianze. La presente delibera sarà indirizzata ai familiari.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 23) pareri su note di onorari:
(omissis)